



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Gli adempimenti di fine anno per le imprese familiari

di Euroconference Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Scopri di più

Normativa di riferimento

[Articolo 5, comma 4, Tuir](#)

[Articolo 230-bis cod. civ.](#)

1. 76/2016 (Legge Cirinnà)

[Articolo 230-ter cod. civ.](#)

Documenti di Prassi

Conferenza Ministeriale n. 40/1976

[Risoluzione n. 134/E/2017](#)

[Circolare n. 98/E/2000](#)

[Risoluzione n. 78/E/2015](#)

Giurisprudenza

Cassazione n. 14908/2012

Premessa

L'impresa familiare è un tipo di impresa individuale (in cui i componenti della famiglia dell'imprenditore collaborano attivamente) introdotta dalla L. 151/1975 (legge di riforma del diritto di famiglia) e regolamentata dall'[articolo 230-bis, cod. civ.](#)



Nota bene

L'obiettivo di questa disciplina è quella di proteggere i familiari dell'imprenditore che partecipano e contribuiscono in modo continuativo al lavoro "nella famiglia", riconoscendo a costoro anche un limitato potere decisionale (riguardo all'attività dell'impresa).

Requisiti per essere collaboratori familiari

Il riconoscimento della qualifica di collaboratore familiare è subordinato al sussistere dei seguenti requisiti:

- la continuità dell'apporto lavorativo fornito dal familiare dell'imprenditore all'interno dell'impresa individuale, senza che tale contributo sia disciplinato da un accordo giuridico specifico;
- esistenza di un legame di parentela (o affinità) tra il collaboratore e il titolare dell'impresa.

Grado di parentela del collaboratore familiare

Coniuge	I° grado
Padre/madre/figli	I° grado
Nonno, nipoti	II° grado
Fratelli/sorelle	II° grado
Zio/a, nipote	III° grado
Suocero/a, genero, nuora	I° grado
Cognato/a	II° grado



Nota bene

La L. 76/2016 (Legge Cirinnà) ha esteso alle unioni civili (anche tra persone dello stesso sesso) la disciplina dell'impresa familiare. In particolare, introducendo l'[articolo 230-ter, cod. civ.](#), il legislatore ha inteso disciplinare le prestazioni lavorative rese a favore del convivente *more uxorio*, in assenza di un diverso rapporto lavorativo tra i medesimi conviventi (es. un rapporto di società o di lavoro subordinato).

Quota di partecipazione agli utili

Le regole fiscali applicabili al reddito delle imprese familiari sono definite dall'[articolo 5, commi 4 e 5, Tuir](#), secondo cui, il reddito dichiarato dall'imprenditore può essere attribuito a ciascun familiare:

- che ha contribuito in modo continuativo e prevalente al lavoro dell'impresa;
- in base alla sua quota di partecipazione agli utili.

La quota complessiva degli utili assegnata ai collaboratori familiari (o conviventi) non può superare il 49% del reddito dell'impresa, il che implica che al titolare dell'impresa familiare deve essere attribuito almeno il 51% del reddito d'impresa realizzato.



Nota bene

La convenienza nella formazione di un'impresa familiare è attribuita esclusivamente alla possibilità di ripartire il reddito tra più soggetti, limitando così la progressività dell'Irpef.

I principi generali di tassazione prescritti per l'impresa familiare, si applicano anche al reddito del convivente di fatto che partecipa agli utili dell'impresa ([risoluzione n. 134/E/2017](#)).

Soggetto

Titolare impresa individuale
Collaboratore familiare (o convivente)

partecipazione agli utili

Quota minima 51%
Quota massima 49%

I redditi attribuiti a familiari o conviventi (in base alle loro quote di partecipazione):

- non costituiscono spese nella determinazione del reddito dell'impresa familiare;
- rappresentano una suddivisione degli utili dell'impresa stessa.

**Nota bene**

La quota di reddito assegnata:

- al titolare, è produttiva di "reddito d'impresa" (data la natura dell'impresa familiare come impresa individuale);
- ai collaboratori familiari (o conviventi), è tassata come "reddito da partecipazione" (Conferenza Ministeriale n. 40/1976), indipendentemente dall'effettiva percezione (principio di trasparenza).

La partecipazione al reddito d'impresa da parte del familiare (o del convivente) è valida solo in presenza di utili.

**Attenzione!!!**

Diversamente, se l'impresa registra una perdita, l'imputazione della stessa non è consentita ai partecipanti, ma è riconosciuta fiscalmente (per intero) nei confronti del solo titolare dell'impresa, il quale potrà compensarla con i redditi di altre categorie che concorrono, nel medesimo periodo d'imposta, a formare il proprio reddito complessivo.

Requisiti previsti dalla normativa fiscale

La normativa fiscale, rispetto a quella civilistica, presuppone che la collaborazione resa dal familiare (o dal convivente) debba essere, non solo continuativa, ma anche prevalente rispetto a qualsiasi altra attività lavorativa svolta dal medesimo collaboratore dell'imprenditore.

Requisiti soggettivi necessari per configurare un'impresa familiare

Continuità nella prestazione di lavoro nel periodo d'imposta

Prevalenza rispetto ad altre eventuali attività lavorative

Proporzionalità delle quote di partecipazione agli utili dei collaboratori familiari in base alla quantità e qualità del lavoro svolto da ciascuno di essi

Ripartizione del reddito nell'impresa familiare

L'imputazione del reddito dell'impresa al collaboratore (o al convivente) è subordinata alle seguenti condizioni:

- esistenza di un documento (un atto pubblico o una scrittura privata autenticata), contenente il nome del partecipante e il suo rapporto di parentela o affinità con l'imprenditore;
- indicazione nella dichiarazione dei redditi dell'imprenditore delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari (conviventi);
- l'atto pubblico (o la scrittura privata) devono essere datati anteriormente all'inizio del periodo d'imposta.



Nota bene

Sebbene non sia necessario specificare nell'atto pubblico (o nella scrittura privata) l'esatta misura delle quote di partecipazione agli utili assegnati ai collaboratori familiari (o conviventi), poiché tali quote vengono determinate retrospettivamente in base al lavoro svolto in azienda (purché sia ??continuativo e prevalente), la Corte di Cassazione (sentenza n. 14908/2012) ha stabilito che nella gestione delle imprese familiari, la scrittura privata riveste un ruolo fondamentale nei rapporti di partecipazione agli utili, poiché:

- determina le quote di partecipazione agli utili dell'impresa;
- costituisce prova dell'esistenza e dell'entità della partecipazione del singolo partecipante all'impresa familiare, proporzionalmente alla qualità e alla quantità del lavoro svolto.